



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0011424 P-4.8.2.8
del 11/04/2024



51993479

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
va@pec.mite.gov.it
Divisione V
va-5@mase.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio
dg-abap@pec.cultura.gov.it
Servizio V
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG
Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri
USCM

OGGETTO: ID 5504 - Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto eolico denominato "Parco eolico della Torre quadrata", composto da 10 aerogeneratori da 6 MW nominali ciascuno per una potenza complessiva di 60 MW, da realizzare nei comuni di San Pietro Vernotico (BR), Brindisi (BR) e Cellino San Marco (BR) e opere accessorie.

Proponente: Wpd Muro S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-*octies* che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l’articolo 20, recante “*Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l’articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota prot. n. 4830 del 1° marzo 2023, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un impianto eolico denominato “Parco eolico della Torre quadrata”, da realizzarsi nei comuni di San Pietro Vernotico (BR), Brindisi (BR) e Cellino San Marco (BR), proposto dalla Wdp Muro S.r.l.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che il progetto prevede l'installazione di 10 aerogeneratori – con altezza al mozzo di 165 metri e rotori del diametro di 170 metri – aventi una potenza unitaria di 6 MW e una potenza complessiva pari a 60 MW, nonché delle relative opere di connessione;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Wdp Muro S.r.l., in data 13 agosto 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo, n. 152 del 2006, relativamente al progetto di parco eolico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 8 settembre 2020, e delle successive ripubblicazioni, avvenute rispettivamente in data 10 gennaio 2022 e 19 ottobre 2022, in seguito alla presentazione di integrazioni e controdeduzioni da parte del proponente;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni dal pubblico formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle integrazioni documentali fornite dal proponente e dagli altri soggetti coinvolti nel procedimento, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

PRESO ATTO della deliberazione n. 1928 del 29 novembre 2021 con la quale la Giunta regionale della regione Puglia, tenuto conto dei pareri favorevoli, con prescrizioni, formulati dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale – Sezione Risorse idriche e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha espresso parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto;

VISTO il parere n. 333 del 10 ottobre 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha formulato valutazione favorevole, con prescrizioni, sull'impianto in esame;

VISTA la nota prot. n. 1822 del 9 febbraio 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in valutazione;

RILEVATO che il predetto Dicastero ha evidenziato che *“nel quadro di riferimento del PPTR, l'impianto di progetto ricade interamente nell'Ambito Territoriale “La campagna brindisina” [...], mentre la porzione di area vasta ricadente nel territorio di competenza delle province di Brindisi e Lecce ricomprende anche l'Ambito Territoriale “Tavoliere Salentino” [...], nelle figure Territoriali 10.1 “La campagna leccese del ristretto e il sistema delle ville suburbane” e 10.2 “Terre dell'Arneo”;*

RILEVATO che il Ministero della cultura, in relazione alla verifica della localizzazione nelle cosiddette “aree idonee”, ha sottolineato che *“il posizionamento dell'impianto impegna aree che non*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

rispondono ai requisiti di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 199/2021, aggiornato dall'art. 6 del D.L. n. 50/2022, ovvero l'impianto ricade all'interno della fascia di rispetto di 7 km da Beni tutelati dalla Parte II del Codice e intercetta vincoli paesaggistici ex art. 142 del D.Lgs. 42/04";

TENUTO CONTO che, come emerge dal parere del predetto Dicastero, la ricognizione dei beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali nell'area buffer di intervento e nelle aree contermini mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali;

ATTESO che il Ministero della cultura ha rilevato che *"gli aerogeneratori di progetto sono situati in un'area inglobata e in prossimità di Canale Foggia di Rau ad Ovest, di Canale il siedi a Nord, di Canale del Cimalo e Canale Pilella ad Est e di Fosso il Canale e Canale Infuocaciucci a Sud"* e che *"il cavidotto [...] intercetta nel suo tragitto il Canale Foggia di Rau e Fiume Grande"*;

RILEVATO che, nel richiamato parere n. 1822 del 9 febbraio 2023, il Ministero della cultura ha sottolineato *"la presenza di habitat comunitari e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, in particolare di aree SIC [...] prossime all'impianto di progetto (Bosco di Curtipetrizzi, Bosco Tramazzone), e della Riserva naturale regionale orientata denominata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci [...] e Bosco di Cerano "Riserva naturale regionale orientata"*;

RILEVATO che il predetto Dicastero, dal punto di vista paesaggistico-percettivo, ha evidenziato che *"la conformazione del terreno prettamente pianeggiante [...] non permette di mascherare in alcun modo gli aerogeneratori, che appaiono fortemente visibili anche da assi viari identificati come Strade a valenza paesaggistica"* e che l'impianto risulta *"un pesante detrattore visivo da talune aree e assi viari considerati di particolare valenza nella fruizione dell'area in esame, producendo effetti sequenziali oltre ad un diffuso disordine paesaggistico"*, aumentando *"la pressione antropica"*;

TENUTO CONTO che, con riferimento alla predetta componente paesaggistico-percettiva, il Ministero della cultura ha, altresì, sottolineato che, nel territorio in cui insiste il progetto in esame, la presenza di *"segnalazioni architettoniche di tipo masserizio [...] che hanno sviluppato un sistema di relazioni funzionali consolidate nel paesaggio rurale"* e che *"l'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, si configura pertanto come significativo elemento di criticità del progetto"*;

TENUTO CONTO che il predetto Dicastero ha evidenziato che, dalle ricognizioni e indagini effettuate, è stato riscontrato che *"l'area in esame è caratterizzata da un notevole interesse e investimenti indirizzati alla produzione di uva destinate alla vinificazione [...] per le produzioni di eccellenza"*;

RILEVATO che il predetto Dicastero, per quanto attiene gli impatti cumulativi, ha evidenziato che *"l'impianto di progetto [...] sommandosi agli altri già esistenti e a quelli già autorizzati e/o in fase di istruttoria, rischia di aumentare in maniera esponenziale la globalità degli impatti"* e che



Presidenza del Consiglio dei Ministri

“nelle aree contermini la potenziale futura presenza di altri aerogeneratori di impianti eolici in fase istruttoria tutti con altezza che si attesta sui 200 m circa, determinerebbe un effetto cumulo visivo, in ragione dell’addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo”;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura ha sottolineato che il progetto in esame prevede, quali opere di compensazione, l’ampliamento del Bosco Tramazzone-Cerano e *“la creazione di un’oasi della biodiversità” attraverso la realizzazione di un apiario di idonee dimensioni unito alla piantumazione di piante nettifere coerenti con le essenze specifiche della zona territoriale*”, ritenendo che le medesime *“non siano né sufficienti né proporzionate al grande sacrificio imposto al territorio interessato”;*

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione subordina all’utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”;*

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale e l’interesse alla tutela del patrimonio storico e artistico, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di rinnovabili su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che detti obiettivi sono stati ulteriormente declinati dalla cd. Normativa Europea sul Clima di cui al Regolamento (UE) 2021/119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS, nel citato parere n. 333 del 10 ottobre 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell’area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, nonché con la normativa regionale settoriale di riferimento e con i vincoli territoriali e ambientali;

ATTESO che la predetta Commissione tecnica ha sottolineato che *“l’area non interessa siti Natura 2000”* e che *“come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia, gli aerogeneratori non ricadono in aree non idonee per l’installazione di impianti FER”;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che, con riferimento alle alternative progettuali, come emerge dal citato parere della Commissione tecnica, l'individuazione della soluzione finale "è scaturita da un processo iterativo finalizzato ad ottenere il massimo della integrazione dell'impianto con il patrimonio morfologico e paesaggistico esistente" e che vengono fornite "indicazioni adeguatamente puntuali quanto all'indicazione della motivazione della scelta progettuale rispetto ad alternative localizzative, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una loro descrizione e loro comparazione con il progetto presentato";

CONSIDERATO che la Commissione tecnica VIA e VAS ha evidenziato che gli aerogeneratori sono posizionati "in aree con destinazione d'uso agricola" e che gli stessi "ricadono in aree a seminativo e sporadici uliveti e non interessano vigneti ed uliveti di importanza agronomica aziendale rilevante";

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura ha rilevato che "l'area non risulta, inoltre, oggetto di procedimenti di tutela architettonica e/o paesaggistica diretta/indiretta in itinere ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004";

ATTESO che il predetto Dicastero ha evidenziato, altresì, che "l'impianto di progetto non presenta interferenza diretta con gli elementi del sistema idrologico";

TENUTO CONTO che la citata Commissione tecnica ha sottolineato che "il sito su cui insisteranno le opere di progetto non è interessato da perimetrazioni di alta, media e bassa pericolosità idraulica" e che "le sole opere di progetto che interferiscono con il reticolo idrografico sono alcuni tratti di cavidotto, che saranno realizzati con la tecnica della perforazione orizzontale guidata (TOC)", così come per gli attraversamenti che interessano "le acque superficiali in tutte le intersezioni del cavidotto con il reticolo idrografico";

CONSIDERATO che, come rappresentato dalla citata Commissione tecnica nel proprio parere, "l'area di impianto non ricade in zone identificate nel sistema di tutela paesaggistica" e che, per quanto attiene alle opere connesse di trincee e cavidotti MT che attraversano una porzione della Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci e l'area individuata come Parco "Colemi", detto attraversamento avverrà lungo la rete stradale esistente;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica VIA e VAS ha sottolineato, altresì, che "le interferenze dovute al passaggio del cavidotto possono essere mitigate con le misure previste";

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica ha evidenziato che, dalla relazione archeologica predisposta, emerge che "il rischio archeologico relativo all'opera è generalmente di grado molto basso";

PRESO ATTO che la Commissione tecnica VIA e VAS ha rilevato che "l'impatto visivo è stato valutato nella Relazione Paesaggistica [...] e nei relativi documenti che ritengono il progetto in esame compatibile con il contesto dell'area di studio" e che "le analisi effettuate dal Proponente hanno evidenziato e rappresentato adeguatamente sotto il profilo ambientale, fisico, naturalistico e morfologico e infrastrutturale, la percezione visiva del territorio di indagine generata dalla presenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dei parchi eolici, con una metodologia dell'analisi e parametri utilizzati che [...] si ritengono condivisibili quanto agli aspetti appunto ambientali, oltre che proposto misure mitigative dell'impatto visivo di cui si è tenuto conto, unitamente alle misure mitigative legate alle tutela della biodiversità”;

CONSIDERATO che, come risulta dal citato parere n. 333 del 10 ottobre 2022, la Commissione tecnica ha effettuato *“una verifica d'ufficio sul portale pubblico Atlaimpianti del GSE”* e che sono stati *“valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”;*

TENUTO CONTO che lo stesso Ministero della cultura, per quanto attiene agli impatti cumulativi, ha rilevato che *“analizzando la cartografia fornita dal SIT, si evince che gli aerogeneratori di progetto non interferiscono direttamente con gli impianti per la produzione di energia rinnovabile già costruiti o previsti in zona”;*

PRESO ATTO che la Commissione tecnica VIA e VAS ha evidenziato, altresì, che il progetto consente di *“evitare l'emissione di circa 128 milioni di kg di CO₂ ogni anno. Inoltre il progetto eviterebbe l'emissione di 323 t di SO₂ e 438 t di NO₂ ogni anno, con i conseguenti effetti positivi indiretti sulla salute umana, e sulle componenti biotiche (vegetazione e fauna), nonché sui manufatti umani”;*

CONSIDERATO che, per quanto concerne le misure di compensazione, come emerge dal parere della citata Commissione tecnica, unitamente alle controdeduzioni formulate dal proponente, sono state *“indicate le possibili compensazioni ambientali, tra cui la volontà di WDP di sostenere il territorio e gli operatori agricoli di S. Pietro Vernotico colpiti dalla xylella”;*

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella *“fascia di rispetto”* di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate *“aree non idonee”* all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta *“fascia di rispetto”* soltanto lo scopo di individuare, quali *“aree idonee”*, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti eolici, ha ridotto il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

TENUTO CONTO che l’esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell’autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;

CONSIDERATO che l’interferenza dell’impianto in esame con i beni sottoposti a vincolo non può essere considerata quale elemento di automatico detrimento del bene tutelato, in particolar modo in assenza della puntuale descrizione del danno ipotetico che andrebbe a subire il bene tutelato successivamente alla realizzazione della detta interferenza, anche avuto riguardo allo stato attuale dei luoghi ante intervento e delle possibili misure di mitigazione da poter attuare per salvaguardare il bene stesso;

CONSIDERATO, infine, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, valutata la documentazione presentata e all’esito delle verifiche eseguite, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile con la conduzione delle attività agricole, con il rischio idraulico e con la dimensione relativa alla salute umana, nonché con riferimento alle componenti delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e sottosuolo e del rumore;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto in questione espresse dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Parco eolico della Torre quadrata” per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW, ricadente nei comuni di San Pietro Vernotico (BR), Brindisi (BR) e Cellino San Marco (BR), con relative opere accessorie, della Wdp Muro S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 333 del 10 ottobre 2022 dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, la cui



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dal parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI